



**COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
PROVINCIA DI VENEZIA**

**Regolamento
per la realizzazione di microprogetti
di interesse locale**

Legge 28 Gennaio 2009, n.2

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ___ del _____

INDICE

- Art. 1** Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione
- Art. 2** Importo delle proposte ammissibili
- Art. 3** Natura e tipologia degli interventi
- Art. 4** Limiti alla presentazione di proposte di microprogetti
- Art. 5** Definizione di “*Gruppi organizzati di cittadini*”
- Art. 6** Requisiti soggettivi del “Proponente”
- Art. 7** Modalità di presentazione della proposta e relativa documentazione
- Art. 8** Nomina del Responsabile del Procedimento del Comune e sue competenze
- Art. 9** Procedimento per l’approvazione o per il diniego della proposta
- Art. 10** Convenzione disciplinante i rapporti tra Comune e Proponente
- Art. 11** Pareri e nulla osta necessari per l’esecuzione dell’opera
- Art. 12** Verifica e validazione del progetto
- Art. 13** Approvazione del progetto
- Art. 14** Agevolazioni
- Art. 15** Requisiti soggettivi dell’esecutore del progetto
- Art. 16** Forme di garanzia e/o assicurazione necessarie per l’esecuzione dei lavori
- Art. 17** Avvio dei lavori
- Art. 18** Poteri di controllo del Comune in fase esecutiva
- Art. 19** Fine lavori e attestazione regolare esecuzione dell’opera
- Art. 20** Manutenzione dell’opera - Obblighi successivi alla realizzazione dell’intervento
- Art. 21** Entrata in vigore del Regolamento

Articolo 1 - Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di presentazione delle proposte e la successiva realizzazione dei *microprogetti di arredo urbano di interesse locale* da parte di cittadini organizzati ai sensi dell'art. 23 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e s.mm.ii.

2. I microprogetti disciplinati dal presente regolamento sono quelli di interesse pubblico che ricadono nel territorio del Comune di Cinto Caomaggiore.

Articolo 2 - Importo delle proposte ammissibili

1. Gli interventi dovranno essere presentati corredati degli elaborati di cui all'art. 7 del presente regolamento. L'importo dei lavori disciplinati dal presente regolamento deve essere inferiore a €. 200.000,00. L'importo sopra indicato si intende comprensivo di tutti gli oneri necessari alla progettazione, agli oneri per la sicurezza ed alla realizzazione degli interventi.

2. In ogni caso l'intervento proposto dovrà avere carattere di autonomia funzionale ed essere di per sé idoneo all'uso pubblico cui è diretto. Interventi che prevedano l'esigenza di stralci di completamento potranno essere eventualmente autorizzati da parte dell'Amministrazione comunale solo nel caso in cui il progetto generale nel suo complesso sia mantenuto nell'ambito dei limiti di cui al comma 1 e dimostri di avere valenza sociale di pubblica utilità.

3. Gli interventi potranno essere proposti prevedendo che:

- a. il costo complessivo sia totalmente a carico del proponente;
- b. l'amministrazione comunale fornisca i materiali.
In questo caso il proponente dovrà presentare un quadro economico complessivo in modo da consentire il corretto inquadramento dell'intervento, precisando altresì in modo dettagliato i costi che sosterrà direttamente per la realizzazione dell'opera e le somme relative ai materiali corrispondenti alla partecipazione dell'Amministrazione, al fine di poter usufruire delle detrazioni fiscali, se previste dalla vigente normativa.

Articolo 3 – Natura e tipologia degli interventi

1. Possono costituire proposta di microprogetti gli interventi manutentivi di seguito elencati a carattere esemplificativo e non tassativo.

a) interventi di manutenzione ordinaria si intendono:

- gli interventi che prevedono l'esecuzione delle necessarie opere di rifacimento o ripristino delle pavimentazioni stradali (compresi marciapiedi o slarghi) esistenti, previa rimozione e pulizia dei detriti presenti nell'area di intervento;
- le lavorazioni dovranno essere eseguite con le modalità ed i materiali di cui ai capitolati e agli indirizzi tecnici approvati dal Comune;
- la manutenzione della rete di deflusso delle opere superficiali, la fornitura e posa in opera di opere di protezione laterale;
- l'intervento può prevedere l'eliminazione di barriere architettoniche;
- l'intervento può prevedere complementi ed oggetti di arredo urbano. La pavimentazione deve essere mantenuta nei materiali nelle forme e colori esistenti;
- l'intervento è comprensivo di manodopera, ivi inclusi gli operatori per la conduzione dei mezzi ed eventuale personale ausiliario a terra per ricognizione o per disciplina del traffico, i materiali ed il loro approvvigionamento, il nolo di mezzi meccanici, i trasporti dei materiali di risulta a discarica e relativo onere, la delimitazione e la segnalazione del cantiere, gli oneri per la sicurezza, quelli per l'eventuale progettazione degli interventi, gli altri oneri di capitolato ed i ripristini della segnaletica orizzontale nelle zone interessate dagli interventi.

b) interventi di manutenzione straordinaria si intendono:

- interventi che prevedono l'esecuzione delle necessarie opere di pavimentazione con ricostruzione del pacchetto di fondazione stradale, anche con cambio di materiali forme e colori, la variazione delle pavimentazioni anche con posizioni ed estensioni rispetto l'esistente; la ricostruzione di quei marciapiedi, che nel tempo, per l'avanzamento del degrado, per le caratteristiche costruttive, per lo sviluppo dell'apparato radicale delle alberature stradali, hanno perso la loro funzionalità. Può essere quindi prevista la ricostruzione di tratti di marciapiedi

indispensabili per la sicurezza della viabilità pedonale nonché, per la sicurezza dei portatori di handicap, con l'abbattimento delle barriere architettoniche e il riallineamento dei bordi che compongono i marciapiedi, anche mediante la costruzione di golfi di protezione e relativo adeguamento dimensionale e qualitativo; la rimessa in quota e/o sostituzione delle botole, chiusini, ecc. esistenti sulla carreggiata e/o marciapiedi.

L'intervento può prevedere l'inserimento di elementi di arredo urbano;

- interventi di ricostruzione e potenziamento di condotti fognari per la raccolta delle acque meteoriche stradali; la fornitura e posa in opera di protezioni per i pedoni; nuovi accessi carrai o modificazione di quelli esistenti.

Gli interventi devono essere realizzati in conformità agli indirizzi tecnici approvati dal Comune.

2. Gli interventi dovranno essere realizzati su aree pubbliche.

a. è facoltà dell'Amministrazione Comunale consentire, su tutto o parte dell'intervento, l'occupazione da parte del privato.

b. la destinazione di parte dell'area o dell'immobile ad occupazione di suolo pubblico o all'uso esclusivo da parte del privato proponente, per un periodo che verrà definito in accordo con l'Amministrazione Comunale in conformità a quanto previsto nei successivi articoli, senza costi per questi, determinando il periodo. In ogni caso dovrà prevalere l'uso pubblico.

Articolo 4 - Limiti alla presentazione di proposte di microprogetti

1. Non saranno accolte proposte di microprogetti:

- a) che siano presentati da proponenti privi dei requisiti indicati dal presente regolamento;
- b) non conformi agli strumenti urbanistici comunali o sovra comunali vigenti, che siano carenti di presupposti tecnici o giuridici richiesti dalla vigente normativa;
- c) in contrasto con azioni o progetti inseriti negli strumenti di pianificazione o programmazione dell'ente;
- d) per i quali si renderebbero necessari procedimenti espropriativi;
- e) che richiedono un cofinanziamento, da parte di altri soggetti pubblici o privati, non certi al momento della presentazione del progetto all'Amministrazione Comunale.
- f) che richiedono/prevedono l'apporto dei dipendenti tecnici comunali o di altri professionisti (direzione lavori, sicurezza ecc.) il cui onere sia posto a carico del Comune;

2. Eventuali deroghe potranno essere accordate in sede di approvazione della proposta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 – Definizione di “Gruppi organizzati di cittadini”

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 possono presentare proposte operative di pronta realizzabilità “*gruppi di cittadini organizzati*” (denominati di seguito “*Proponente*”).

2. Per “*gruppi di cittadini organizzati*” si intendono:

- a. Persone fisiche e/o giuridiche associate in forma stabile o temporanea;
- b. Consorzi e Cooperative di qualsiasi natura;
- c. Comitati e Fondazioni, Circoli, Organizzazioni (es. ONLUS);
- d. Altre forme associative secondo l'ordinamento giuridico vigente (gruppi familiari – art. 29 e seg. Costit. -, Comunione – art. 1100 e seg. C.C. -, ecc.)

3. I gruppi di cittadini, non rientranti tra le precedenti tipologie e privi di personalità giuridica autonoma, dovranno costituirsi in Raggruppamento, Associazione o Consorzio temporaneo, esplicitando il conferimento del mandato collettivo tramite scrittura privata.

4. La proposta dei soggetti temporaneamente raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti:

- a. del Comune;
- b. del soggetto esecutore di cui al successivo art. 9 (se diverso dal Proponente);
- c. dei terzi in genere e dell'Autorità pubblica.

5. È consentita la presentazione di proposte da parte di gruppi di soggetti (tra quelli indicati al precedente comma 2) anche se non ancora costituiti. In tal caso la proposta per la realizzazione del microprogetto deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento od il consorzio temporaneo e contenere l'impegno che, nel caso di autorizzazione alla realizzazione dell'opera, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un mandatario o capogruppo da indicare in sede di proposta, il quale stipulerà la convenzione di cui al successivo art. 10 in nome e per conto proprio e dei mandanti.
6. Il mandante (o capogruppo) sarà il referente unico per il Comune per l'intero gruppo. Ogni comunicazione, accordo formale intercorso tra il Comune e il mandante si intenderà noto e sarà vincolante per tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio temporaneo.

Articolo 6 - Requisiti soggettivi del Proponente

1. Potranno presentare proposte di microprogetti, i soggetti in possesso di adeguati requisiti di ordine generale e morale, da attestare, contestualmente alla presentazione della proposta, mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Nel caso di gruppi di soggetti la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti e/o legali rappresentanti dei soggetti raggruppati.
3. Il Comune provvederà ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto di autocertificazione ai sensi dell'art. 43 del citato DPR 445/2000 in sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi e a richiedere al competente ufficio, relativamente ai soggetti dichiaranti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 21 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 oppure le visure di cui all'art. 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

Articolo 7 - Modalità di presentazione della proposta e relativa documentazione

1. Le proposte per la realizzazione dei microprogetti dovranno essere redatte utilizzando i fac simili scaricabili dal sito del Comune di Cinto Caomaggiore <http://www.comune.cinto.ve.it> nella sezione dedicata alla modulistica.
Dovranno pervenire all'ufficio Protocollo del Comune di Cinto Caomaggiore corredate dalla seguente documentazione:

a) Domanda di presentazione del microprogetto, in carta semplice, sottoscritta dal soggetto Proponente. Qualora il soggetto Proponente sia una persona giuridica la domanda dovrà essere sottoscritta dal/dai legale/i rappresentante/i della società, consorzio stabile, cooperativa ecc.. Nel caso di soggetti riuniti in associazioni temporanee o consorzi non ancora costituiti, la domanda dovrà essere sottoscritta da parte tutti i soggetti, persone fisiche e/o giuridiche che faranno parte della futura Associazione o Consorzio temporaneo. Alla domanda dovranno essere allegate le fotocopie dei documenti di identità di tutti i soggetti firmatari come sopra specificati.

b) Documentazione Progettuale

Dovrà essere presentato uno studio di fattibilità corredato di :

I) Una relazione generale che descriva compiutamente l'ubicazione, le aree o strutture coinvolte, la finalità, le caratteristiche tecniche e funzionali dell'intervento, un'analisi sommaria delle tecniche di costruzione - realizzazione, i tempi di realizzazione,

II) Elaborati grafici che descrivano l'area di intervento e le soluzioni progettuali di riqualificazione proposte,

III) Un calcolo della spesa che consenta di individuare l'importo delle lavorazioni, delle forniture / servizi, i costi per la sicurezza, precisando quali costi siano a carico del privato.

IV) Un disciplinare tecnico/capitolato d'appalto che regoli i rapporti con la ditta esecutrice e le modalità di esecuzione dei lavori.

V) Elenco delle diverse professionalità che saranno coinvolte: Progettisti, Direttori dei Lavori, Responsabili della sicurezza, Impiantisti, Strutturisti ecc. se già nominati o con impegno a nominarli a propria cura ed onere.

VI) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per il soggetto esecutore dell'opera.

Ogni altro documento o elaborato ritenuto necessario dal Responsabile del Procedimento dovrà essere indicato nella convenzione di cui all'art. 10.

Articolo 8 - Nomina del responsabile del procedimento del Comune e sue competenze

1. Al ricevimento della proposta da parte del Proponente, il Dirigente competente per materia assegna la pratica ad uno dei propri dipendenti, che diviene, di fatto, Responsabile Unico del Procedimento il quale provvederà a comunicare al Proponente l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 es.m.i.
2. Il Responsabile del Procedimento svolgerà le funzioni previste dall'art. 6 della Legge 7 agosto 2000, n. 241, dall'art. 10 del D.lgs. 163/2006 e dall'art. 10 del DPR 207/2010 in quanto compatibili con la natura del procedimento, procedendo alla verifica della fattibilità del progetto presentato, valutandone gli aspetti tecnici, economici ed amministrativi.
3. Il Responsabile del Procedimento ha l'esclusiva competenza amministrativa e di controllo al fine di garantire il rispetto delle norme e la conformità all'interesse pubblico dell'intervento sia in fase di proposta, sia in fase di realizzazione. In nessun momento assume i requisiti di responsabile dei lavori secondo le definizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 non sussistendo le condizioni di cui all'art. 89, comma 1.

Articolo 9 - Procedimento per l'approvazione o il diniego della proposta

1. Se la proposta presentata risponde ai requisiti di legge e del presente regolamento, il Responsabile del Procedimento completerà l'istruttoria, valutandone la fattibilità tecnica e la compatibilità con gli strumenti di programmazione dell'ente, nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta stessa, e proponendo, negli ulteriori 15 giorni, l'approvazione alla Giunta Comunale.
2. Qualora la documentazione presentata risulti non chiara o incompleta, il RUP potrà chiedere al Proponente documentazione integrativa. La richiesta potrà essere trasmessa con raccomandata AR, con posta certificata o via fax ed i tempi d'istruttoria di cui al comma 1 si intendono interrotti dalla data della richiesta stessa, per riprendere dalla data di arrivo della integrazione richiesta.
3. la proposta sarà archiviata senza ulteriore comunicazione se le integrazioni non verranno fornite nel termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di integrazione (attestata dall'avviso di ricevimento, dalla data della PEC, della raccomandata AR, o dalla data di trasmissione del fax) .
4. Sulla base dell'istruttoria del RUP, la Giunta Comunale potrà motivatamente respingere la proposta, qualora dalla stessa non si rilevino elementi di prevalente pubblico interesse e/o pubblica utilità.
5. Nel caso la proposta presentata preveda l'utilizzo di materiale fornito dall'Amministrazione ai sensi del precedente art. 2, comma 3, lett. b), il RUP provvede a verificare la disponibilità del materiale. In caso di esito negativo della verifica, provvede a comunicarlo tempestivamente al Proponente, sospendendo l'istruttoria, indicando la necessità di manifestare la volontà di proseguire nella realizzazione del progetto facendosi carico direttamente dei relativi costi. Il Proponente dovrà presentare la dichiarazione richiesta ed eventualmente il quadro economico di progetto rettificato, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. In assenza di risposta si procederà come al precedente comma 4.
6. Qualora la proposta sia manifestamente irrealizzabile o in contrasto con le norme o con il presente regolamento, il Responsabile del Procedimento adotterà, entro 20 giorni dal suo ricevimento, un motivato provvedimento di diniego, da notificarsi al Proponente a mezzo di raccomandata A.R. o PEC. Nel provvedimento di diniego dovranno essere indicate le ragioni del rigetto della proposta e l'Autorità presso la quale è possibile presentare ricorso al provvedimento di rigetto.
7. La mancata approvazione della proposta non comporta alcun riconoscimento economico per risarcimento spese, danni o indennizzi di qualsiasi natura.

Articolo 10 - Convenzione disciplinante i rapporti tra Comune e Proponente

1. Nel caso in cui, in base a quanto previsto dell'art. 9, la proposta progettuale sia approvata dall'Amministrazione comunale, i rapporti con il Proponente dovranno essere disciplinati da apposita convenzione che tenga conto delle caratteristiche specifiche dell'intervento.
2. La convenzione dovrà contenere le indicazioni minime di seguito riportate:
 - a) L'indicazione della persona fisica (o di uno o più legali rappresentanti di una persona giuridica) con piena ed incondizionata rappresentanza di tutti i soggetti facenti parte del Proponente;

- b) L'assunzione a carico del Proponente di tutti gli oneri di natura economica scaturenti dalla realizzazione del microprogetto, ovvero indicazione espressa di eventuali oneri posti a carico del Comune;
- c) I tempi previsti per la redazione della progettazione e per l'esecuzione delle opere;
- d) L'obbligo di acquisire tutti i pareri ed i nulla-osta necessari, ovvero, l'onere in capo al Comune di acquisire tali pareri e/o nulla-osta attraverso conferenze di servizi o accordi di programma;
- e) La presentazione, per gli interventi di importo compreso tra € 20.000,00 e € 200.000,00, di una garanzia fideiussoria definitiva per la corretta esecuzione della proposta, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'intervento ai sensi dell'Art. 113 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.;
- f) Le ipotesi di recesso e risoluzione del rapporto convenzionale;
- g) L'obbligo, in carico al proponente, di rifacimento dei lavori non eseguiti a regola d'arte, o dei vizi eventualmente emersi entro i due anni successivi come indicato dall'art. 20 del presente regolamento, nonché di ripristino di danni eventualmente causati a strutture o infrastrutture pubbliche (servizi – sottoservizi – impianti ecc.) nell'area di intervento;
- h) Le modalità di risoluzione delle controversie tra il soggetto Proponente ed il Comune;
- i) L'acquisizione automatica delle opere realizzate a titolo originario al patrimonio indisponibile del Comune;
- j) Le modalità di fruizione delle agevolazioni integrative di cui al successivo art. 14;
- k) L'accettazione espressa delle norme di cui al presente regolamento.

Articolo 11 - Pareri e nulla osta necessari per l'esecuzione dell'opera

1. I pareri, visti e nulla-osta previsti dalla normativa vigente in rapporto alla natura, consistenza, tipologia e destinazione dell'opera, inclusi quelli rilasciati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, ove necessari alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere acquisiti direttamente dal Proponente (o da parte dei suoi tecnici).
2. Sarà compito del Responsabile del Procedimento accertare che tutti i suddetti pareri e nulla-osta siano stati acquisiti preventivamente all'avvio dei lavori.

Articolo 12 – Verifica e validazione del progetto

1. Il progetto provvisto di tutti i suddetti pareri e nulla-osta, dovrà essere sottoposto, prima dell'approvazione da parte dell'amministrazione comunale, alla verifica ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163 da parte del Responsabile del Procedimento.

Articolo 13 - Approvazione del progetto

1. Il progetto da sottoporre all'approvazione, redatto in conformità all'art. 7 del presente regolamento, dovrà essere completo di tutti i contenuti, elaborati e documenti che verranno indicati nella convenzione di cui all'art. 10.
2. L'approvazione del progetto, redatto in conformità agli strumenti urbanistici e corredato di tutti i visti, pareri e nulla-osta necessari, sostituisce il permesso di costruire e le autorizzazioni di competenza comunale necessarie all'esecuzione dei lavori, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.P.R. 380/2001, nel rispetto dei vincoli posti dalle norme stesse, comprese le autorizzazioni al taglio stradale ed allo scavo in area pubblica, restando come onere a carico dell'impresa la richiesta di ordinanza di regolamentazione della circolazione;
3. Il soggetto Proponente non potrà dare avvio ad alcuna lavorazione od opera senza la preventiva approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 14 – Agevolazioni

1. Con l'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale, l'intervento proposto assume particolare interesse pubblico.
2. La realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art.23 della richiamata L. 2/2009, ... *“non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. I contributi versati per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino all'attuazione del federalismo fiscale, ammessi in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'art. 1 della L. 27/12/1997 n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1”...*
3. Al fine di favorire gli interventi di iniziativa privata, l'Amministrazione potrà riconoscere ed approvare ulteriori agevolazioni sulla base delle richieste formulate dal Proponente e per interventi di rilevante

interesse pubblico. Le agevolazioni concordate andranno puntualmente inserite nella convenzione di cui all'art. 10.

4. La convenzione potrà prevedere, nel caso l'intervento riguardi parchi gioco, aree ricreative o sportive, ecc. un uso esclusivo a favore del Proponente limitato, ad esempio, a particolari giorni o fasce orarie, sempre garantendo un utilizzo compatibile con la fruizione pubblica.
5. Qualora il proponente sia il titolare di un'attività commerciale, o si occupi di attività culturali, ricreative ecc., sarà consentita l'individuazione, nell'ambito del progetto presentato, di uno spazio da destinare alla promozione dell'attività stessa, nel rispetto della vigenti disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento comunale degli impianti pubblicitari, per un periodo di tempo da definire con la convenzione di cui all'art. 10.

Articolo 15 - Requisiti soggettivi dell'esecutore del progetto e modalità per la sua scelta

1. Il Proponente potrà avvalersi di ditte od operatori locali in possesso di adeguati requisiti, esperienza e struttura tecnica od operare direttamente se in possesso dei requisiti;
2. Per gli interventi di importo superiore a € 150.000,00 il Proponente dovrà avvalersi di ditte in possesso della certificazione SOA per le categorie di iscrizione compatibili per importi e categorie con i lavori da eseguire;
3. Qualora il soggetto Proponente (o un componente del gruppo di proponenti) possieda i requisiti di cui al precedenti comma, potrà eseguire i lavori direttamente, senza alcun affidamento ad altra ditta.
4. Il proponente dovrà in ogni caso attenersi alla vigente normativa in tema di subappalto, regolarità contributiva, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ecc.
5. Il Proponente, nei confronti dei soggetti che realizzeranno l'intervento, ha la funzione di committente ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs 81/2008, pertanto, in conformità con l'art. 90 del medesimo decreto e nel rispetto della norma citata, per esecuzione dell'opera potrà avvalersi di soggetti terzi, appositamente incaricati, per l'espletamento delle funzioni di "responsabile dei lavori", coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione, nonché per la progettazione e direzione lavori, assistenza di cantiere ed ogni altra attività correlata.

Articolo 16 - Forme di garanzia e/o assicurazione necessarie per l'esecuzione dei lavori

1. Contestualmente alla sottoscrizione della convenzione il soggetto Proponente dovrà presentare, per gli interventi di importo superiore a €. 20.000,00 la cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione dei lavori. La cauzione definitiva dovrà essere conforme per entità, forma, natura e caratteristiche a quanto dettato dall'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 17 - Avvio ai lavori

1. L'avvio dei lavori dovrà avvenire, in raccordo con l'attività dell'Amministrazione Comunale, entro 6 mesi dalla comunicazione al proponente dell'approvazione del progetto, salvo che sia previsto un termine diverso nella convenzione di cui all'art. 10.

2. Per interventi superiori a €. 20.000,00, il Proponente dovrà dotarsi di un Direttore Lavori per il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'intervento secondo quanto previsto dall'art. 147 e ss. del D.P.R. 207/2010.

3. All'atto della consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige apposito verbale con cui si dà atto della data, dello stato dei luoghi e del termine convenzionale per il completamento dell'opera. Il suddetto verbale dovrà essere sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, dal Proponente, dal Soggetto esecutore e dal Direttore dei Lavori. Per lavori di importo inferiore a €. 20.000,00 il verbale sarà redatto dal RUP e sottoscritto dal Proponente o da suo delegato.

4. L'area di cantiere, essendo di proprietà comunale, viene consegnata ai fini della sola esecuzione delle opere oggetto di convenzione.

5. Tutte le attività propedeutiche all'avvio dei lavori sono a carico del Proponente e/o del soggetto esecutore.

Articolo 18 – Poteri di controllo del Comune in fase esecutiva

1. Il Proponente, e attraverso questo il soggetto esecutore, si assumono l'obbligo di consentire in qualsiasi momento al Responsabile del Procedimento ed al personale interno od esterno da questi incaricato, il libero accesso al cantiere ed alle opere parzialmente o totalmente eseguite.
2. Il Responsabile del Procedimento potrà esercitare in qualsiasi momento tutte le forme di verifica e controllo che riterrà opportune senza alcuna limitazione di sorta.

Articolo 19 - Fine lavori e attestazione regolare esecuzione dell'opera

1. La fine dei lavori deve essere accertata dal Responsabile del Procedimento, su indicazione del Proponente, mediante apposito verbale di constatazione dell'ultimazione dell'opera, da cui si evinca:
 - i. la data di ultimazione dei lavori;
 - ii. il completamento delle opere;
 - iii. lo stato dei luoghi in rapporto a quanto previsto nel progetto approvato.
2. Le opere realizzate di importo superiore a €. 20.000,00 saranno assoggettate a certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con il Responsabile del Procedimento.

Qualora ritenuto necessario dal Responsabile del Procedimento potranno essere effettuate verifiche, prove, sondaggi ed accertamenti integrativi rispetto a quelli previsti dalla convenzione o quelle autonomamente disposte dal Direttore dei Lavori.

Articolo 20 – Manutenzione dell'opera - Obblighi successivi alla realizzazione dell'intervento

1. L'onere della manutenzione straordinaria delle opere viene trasferito al Comune dopo l'avvenuta cessione gratuita delle opere stesse. Ove previsto le opere dovranno essere coperte da garanzia per la durata di due anni a partire dalla data di emissione del certificato/verbale di cui all'art. 19, al fine di verificare la corretta esecuzione e la qualità dei materiali a seguito d'uso, nonché la corrispondenza al certificato di regolare esecuzione per le parti non rilevabili in sede di sopralluogo di verifica finale. Resta ferma la garanzia decennale sull'esecuzione prevista dall'art. 1669 del Codice Civile.

Articolo 21 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività del relativo atto di approvazione.